

IL CASO Condanna a 15 giorni di reclusione per Abbà

«Tagliare filo spinato al cantiere della Tav è protesta violenta»

*Accolta la tesi del pubblico ministero Padalino
Secondo il giudice attaccare le reti è «illegittimo»*

→ Il taglio delle recinzioni del cantiere per il Treno ad alta velocità di Chiomonte, in Val di Susa, deve essere considerato una protesta "violenta" e "non legittima": con questa motivazione il giudice Marta Sterpos, del tribunale di Torino, ha rifiutato di applicare all'attivista No Tav Luca Abbà la circostanza del "fatto di lieve entità" e lo ha condannato a quindici giorni di reclusione poi convertiti in una multa di 3mila e 750 euro. La società ex-Ltf, che si è costituita parte civile assistita dall'avvocato Daniele Zaniolo, aveva

ottenuto dal giudice 360 euro a titolo di rimborso delle spese di riparazione. Al processo era chiamata in causa anche la compagna di Luca Abbà, che è stata condannata alla medesima pena. Il reato contestato ad entrambi era danneggiamento.

L'episodio era avvenuto il 29 settembre di tre anni fa, la sentenza - di cui ieri si sono conosciute le motivazioni - risale all'8 aprile scorso. L'attivista, in una manifestazione No Tav, recise simbolicamente il filo spinato che sormonta la recinzione del cantiere dell'Alta Veloci-

**L'INCIDENTE**

Il giudice Marta Sterpos ha rifiutato di applicare all'attivista No Tav Luca Abbà la circostanza del "fatto di lieve entità". L'attivista, in una manifestazione No Tav, recise simbolicamente il filo spinato che sormonta la recinzione del cantiere dell'Alta Velocità. Con la manifestazione si voleva celebrare il ritorno in Valle di Susa dello stesso Luca Abbà, che l'anno precedente si era ferito in modo grave cadendo da un traliccio dove era salito nel corso di una iniziativa di protesta.

tà. Con la manifestazione si voleva celebrare il ritorno in Valle di Susa dello stesso Luca Abbà, che l'anno precedente si era ferito in modo grave cadendo da un traliccio dove era salito nel corso di una iniziativa di protesta. Secondo il giudice, che ha accolto la tesi dell'accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Andrea Padalino, il fatto non può essere considerato "di particolare tenuità", come aveva sostenuto la difesa, a causa della "carica simbolica del gesto" e del "contesto in cui è avvenuto". "Senza voler valutare

le ragioni del movimento No Tav, la cui fondatezza certo non rileva in questa sede - si legge nella sentenza - il taglio del filo spinato rappresenta una modalità di protesta comunque violenta e non legittima, resa minacciosa dal fatto di essere posta in essere con l'appoggio di centinaia di persone che con la "battitura" (delle reti ndr) amplificavano la condotta aggressiva". Il gesto, dunque, "non appare consono a quel contesto pacifico e popolare" in cui, secondo i testimoni della difesa, si era svolta la dimostrazione.